

ERSA - Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

**SERVIZIO FITOSANITARIO, CHIMICO-AGRARIO,
ANALISI E CERTIFICAZIONE
DECRETO N. 9 / SC**

OGGETTO: misure di lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais.

L'anno 2007, il giorno 07 del mese di febbraio, presso la sede di Pozzuolo del Friuli, via Sabbatini n. 5

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001, recante misure per la “lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* LeConte)”;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 2004 “Misure fitosanitarie d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della *Diabrotica virgifera virgifera* LeConte: recepimento della Decisione n. 2003/766/CE della Commissione del 24 ottobre 2003”, recante disposizioni per contrastare la specie parassita nelle regioni considerate esenti;

VISTA la circolare prot. 37068 del 30 giugno 2004 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha definito le linee guida per il contenimento della diabrotica del mais e l'applicazione delle misure fitosanitarie ritenute più idonee, con particolare riferimento alle aree a rischio, laddove sia già stata segnalata la presenza dell'insetto;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario regionale 21 settembre 2005, n. RAF/3/3981 “Adozione di misure di lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* LeConte)”, con il quale, sulla base della diversa entità dell'infestazione della specie, sono state delimitate in Regione una “zona di insediamento” e una “zona a popolazione molto bassa”;

VISTI gli esiti del monitoraggio ufficiale dell'infestazione di diabrotica del mais realizzato in Regione nel 2006 dal Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione;

PRESO ATTO che con detto monitoraggio ufficiale è stato sostanzialmente confermato il livello dell'infestazione di diabrotica del mais nei territori comunali già ricadenti nella “zona di insediamento”, ai sensi del citato decreto del Direttore del Servizio fitosanitario regionale 21 settembre 2005, n. RAF/3/3981;

RILEVATO altresì che il sopraccitato monitoraggio ufficiale ha evidenziato un incremento dei livelli di popolazione di diabrotica del mais in territori comunali in precedenza considerati “zona a popolazione molto bassa”;

TENUTO CONTO dell'elevata efficacia dell'interruzione della pratica della monosuccessione maidicola nel contenimento delle popolazioni di diabrotica del mais;

DECRETA

1. È confermata la condizione di “zona di insediamento” di diabrotica del mais, a decorrere dall’anno 2006, al territorio dei seguenti Comuni, secondo quanto già definito con il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario regionale 21 settembre 2005, n. RAF/3/3981:
 - in provincia di Pordenone: Aviano;
 - in provincia di Udine: Bertiolo, Bicinicco, Buttrio, Campofornido, Castions di Strada, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Faedis, Fagagna, Gonars, Lestizza, Manzano, Moimacco, Mortegliano, Palmanova, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, Santa Maria la Longa, Tavagnacco, Torreano, Trivignano Udinese e Udine.
2. La condizione di “zona di insediamento” di diabrotica del mais, è altresì estesa, a decorrere dall’anno 2007, anche ai territori dei seguenti Comuni:
 - in provincia di Pordenone: Arzene e San Giorgio della Richinvelda;
 - in provincia di Udine: Bagnaria Arsa, Basiliano, Cervignano del Friuli, Mereto di Tomba, Pasian di Prato, Porpetto, Rivignano, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre, Talmassons e Torviscosa;
 - in provincia di Gorizia: Romans d’Isonzo.
3. Il restante territorio della Regione si ritiene comunque interessato dalla presenza della specie e ad esso viene mantenuto il carattere di “zona a popolazione molto bassa”.
4. I fondi che ricadono nella “zona di insediamento” devono essere coltivati seguendo piani colturali che prevedano la coltivazione del mais per non più di tre anni consecutivi nello stesso appezzamento. Tale obbligo decorre dall’anno in cui è stata formalmente attribuita per la prima volta la condizione di “zona di insediamento” all’area nella quale ricade il fondo.
5. L’interruzione della monosuccessione maidicola deve avvenire in modo graduale, ponendo annualmente in rotazione porzioni adeguate della superficie maidicola aziendale.
6. Nella “zona a popolazione molto bassa”, il Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione, sulla base degli esiti del proprio monitoraggio, in caso di comparsa di nuove significative presenze della specie, impartirà opportune indicazioni per consentire l’effettuazione di tempestivi interventi.
7. E’ fatto divieto di spostare dall’intero territorio regionale verso zone ancora indenni da diabrotica del mais, anche ai fini del solo transito, piante o parti di piante di mais allo stato fresco, nonché terreno che abbia ospitato mais nell’anno in corso e nell’anno precedente.
8. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pozzuolo del Friuli, 07 febbraio 2007

IL DIRETTORE
- dott. Giovanni Petris -